



**AGENZIA FIORENTINA  
PER L'ENERGIA SRL**

**SERVIZIO DI REDAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALI DA PRESENTARE SUL PROGRAMMA INTERREG EUROPE**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Firenze, 12 Marzo 2015

## **I N D I C E**

<b>ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO</b>	<b>4</b>
<b>ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D’ORDINE GENERALE</b>	<b>5</b>
<b>ART. 6 – REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE</b>	<b>7</b>
<b>ART. 7 – REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA</b>	<b>7</b>
<b>ART. 8 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>8</b>
<b>ART. 9 - VALIDITÀ DELL’OFFERTA – SEDUTE GARA</b>	<b>9</b>
<b>ART. 10 – CESSIONE CONTRATTO E CREDITI - SUBAPPALTO</b>	<b>9</b>
<b>ART. 11 – STIPULA CONTRATTO</b>	<b>10</b>
<b>ART.12 – RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE</b>	<b>10</b>
<b>ART. 13 – PAGAMENTI</b>	<b>10</b>
<b>ART. 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI</b>	<b>11</b>
<b>ART. 15 - CONTROVERSIE</b>	<b>11</b>
<b>ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO</b>	<b>11</b>
<b>ART. 17 - MODALITA’ DELLA RISOLUZIONE E RECESSO</b>	<b>12</b>
<b>ART. 18 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D’UFFICIO</b>	<b>12</b>
<b>ART. 19 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.L. 30.06.03 N. 196</b>	<b>13</b>

## **ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

- 1.1** L'appalto ha per oggetto il servizio di **REDAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DA PRESENTARE SUL PROGRAMMA INTERREG EUROPE**

## **ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

- 2.1** Lo svolgimento dell'incarico, da realizzare in stretta collaborazione con l'ufficio tecnico dell'Agenzia Fiorentina per l'Energia srl, si dovrà articolare nelle seguenti azioni:

### **Parte A**

- Analisi della documentazione ufficiale del Programma INTERREG EUROPE (programma operativo, manuali, linee guida, ecc.)
- Analisi dei terms of reference e dell'Application form per il bando selezionato
- Predisposizione della bozza dell'ipotesi progettuale in lingua inglese
- Ricerca e gestione del partenariato durante la fase preparatoria
- Partecipazione a riunioni preparatorie con i partner
- Contatti con gli organi del programma (es. consultazioni, partecipazione a Lead seminar)
- Redazione definitiva di un progetto in conformità con quanto previsto dall'Application form (contenuti tecnici e piano finanziario)
- Inserimento della proposta progetto nel formulario online predisposto dal programma
- Realizzazione del controllo finale del progetto prima dell'invio alle autorità competenti

### **Parte B**

- Monitoraggio dell'iter di approvazione
- Negoziazione, ivi inclusa eventuale ridefinizione del budget, fornitura in originale della documentazione di supporto
- Contatti con gli organi del programma (es. consultazioni, partecipazione a Lead seminar)

### **Parte C**

- Gestione e accompagnamento in fase di realizzazione, ivi inclusa la gestione del partenariato internazionale
- Supporto all'organizzazione dei meeting di progetto internazionali, partecipazione ai meeting di progetto e moderazione delle sessioni di coordinamento sugli aspetti gestionali e finanziari, stesura delle minute per un totale di 9 incontri
- Monitoraggio delle attività di progetto e della loro conformità con la proposta approvata
- Assistenza in fase di rendicontazione del progetto
- Contatti con gli organi del programma (es. consultazioni, partecipazione a Lead seminar)

NOTA: Nel caso di non accettazione della domanda nella prima call, l'incaricato si impegna, previa richiesta della stazione appaltante, a presentare il progetto con le modifiche necessarie nelle call dello stesso programma negli anni successivi.

### **ART. 3 DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO**

- 3.1 **La parte A** del servizio dovrà essere espletato entro le scadenze previste dalla call **Le parti B e C**, che seguiranno l'eventuale approvazione, dovranno essere svolte in base al cronoprogramma del progetto presentato, delle scadenze previste dalla call e dal programma stilato.
- 3.2 Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il corrispettivo massimo previsto è pari al 30% del finanziamento (quota FESR più quota nazionale) eventualmente concesso e comunque non superiore a 110.000 euro, che saranno corrisposti solo in caso di approvazione e finanziamento del progetto.

### **ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA**

- 4.1 Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti di cui a gli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
- 4.2 Sono ammessi i soggetti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 38 commi 4 e 5 , 39, 44 e 47 del D. Lgs. 163/2006.
- 4.3 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 c. 8) del D. Lgs n. 163/2006, i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lett. e) (consorzi di cui all'art. 2602 c.c.) del d. Lgs n. 163/2006 possono presentare offerte anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 4.4 Ai sensi dell'art. 37, c. 7), del D. Lgs n. 163/2006, è fatto divieto agli offerenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- 4.5 I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane) sono tenuti ad indicare, a pena di esclusione, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del C.P.
- 4.6 Ai sensi dell'art. 36, c. 5) del D. Lgs 163/2006, è vietata a pena di esclusione la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del C.P. E' inoltre vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
- 4.7 Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 dell'art.37 del citato D. Lgs 163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopra indicati raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede d'offerta.
- 4.8 Ai sensi dell'art. 37, comma 9 del cit. D. Lgs n. 163/2006 è vietata l'associazione in partecipazione.

## ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

5.1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m., sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 575/65. L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; tutti i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; e che, nei confronti delle persone sopra indicate, negli ultimi cinque anni, siano stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della L. 1423/1956 irrogate nei confronti di un proprio convivente.
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

**In relazione alla precedente lettera C) gli offerenti devono dichiarare, a pena di esclusione dalla procedura, tutte le condanne eventualmente riportate dai soggetti sopra indicati, senza eccezione alcuna, poiché la valutazione dell'eventuale incidenza sull'affidabilità professionale dell'impresa spetta unicamente alla stazione appaltante. Inoltre le indicazioni relative agli estremi dell'eventuale condanna dovranno essere chiare e dettagliate al fine di consentire all'organo di gara la verifica direttamente in seduta di gara, senza alcuna sospensione per la celerità del procedimento.**

**Si precisa, infine, sempre relativamente al predetto punto, che la non veridicità della dichiarazione circa la sussistenza di sentenze penali integra un'autonoma e legittima causa di esclusione dalla gara, a prescindere dalla valutazione in ordine alla idoneità della condanna riportata ad incidere sull'affidabilità professionale dell'impresa.**

- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19.3.1990, n. 55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che, nell'anno antecedente la data del bando di gara, hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso all'Osservatorio;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- j) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- k) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 08.06-2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 04.08.2006, n. 248 (ora art.14, c.1, del D. Lgs n.81/2008 e s.m.);
- l) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla data del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

**In relazione al presente comma m) gli offerenti dichiarano alternativamente: a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; in tal caso la dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude gli offerenti per i quali accerta che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (art. 38, c.2) del D. Lgs n.163/2006 e s.m.).**

I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o

amministratore giudiziario o finanziario.

- 5.2 Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, **sono esclusi dalla partecipazione alla gara** i soggetti:
- a) che, in attuazione del secondo comma dell'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m., non hanno indicato nell'autocertificazione le condanne definitive, compreso quelle con il beneficio della non menzione, riportate dai legali rappresentanti e direttori tecnici che la stazione appaltante accerti con l'acquisizione diretta dei certificati generali del casellario giudiziale;
  - b) che si sono avvalsi - e non sono ancora conclusi - dei piani di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.11.2002, n. 266;
  - c) che non hanno ottemperato, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, ai sensi dell'art. 87, c. 4 bis, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.
  - d) in caso di non veridicità delle autocertificazioni, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, ove tali dichiarazioni non risultino confermate - anche solo per uno dei requisiti come sopra richiesti - dalla documentazione che la stazione appaltante acquisirà d'ufficio ai sensi dell'art. 71 del predetto DPR 445/2000.
- 5.3 Per la partecipazione alla gara il possesso dei suddetti requisiti viene fornito dall'offerente presentando un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando l'Allegato 2 predisposto dalla stazione appaltante.

## **ART. 6 – REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

- 6.1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del D. Lgs n. 163/2006 gli offerenti devono essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. se l'impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza per le imprese non residenti in Italia.
- 6.2 Per la partecipazione alla gara il possesso dei suddetti requisiti viene fornito dall'offerente presentando un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando sempre l'Allegato 2 predisposto dalla stazione appaltante.

## **ART. 7 – REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA**

- 7.1 Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 41, 42 e 43 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m., sono ammessi a partecipazione alla procedura di gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- a) Per l'ammissione alla gara è richiesto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente Gara, un importo di servizi progettazione e/o gestione di progetti sul programma INTERREG Europe (nel cui consorzio siano presenti partner di almeno quattro stati membri) di almeno 200.000 euro. A tale proposito è richiesta la specifica elencazione dei servizi che danno luogo al predetto importo poiché gli stessi non saranno oggetto di valutazione per l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica di cui all'art. 8 del presente capitolato. In caso di raggruppamento di imprese, detto requisito, dev'essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
  - b) Presenza, nel gruppo di lavoro che realizzerà il servizio, di almeno:
    - a) 1 esperto di livello senior (min 10 anni di esperienza) di redazione e gestione di progetti europei;
    - b) 1 esperto junior (min 5 anni di esperienza) di redazione e gestione di progetti

europei;

Ad entrambi i componenti è richiesta la conoscenza della lingua inglese. Il possesso di tale requisito, potrà essere dimostrato attraverso certificati e attestazioni o mediante la documentazione attestante la presenza per motivi di lavoro e/o studio in paesi anglofoni per un periodo non inferiore ai sei mesi.

Per la partecipazione alla gara il possesso dei requisiti di cui al punto 6.1, lett.b) viene fornito dall'offerente presentando un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante (All. 2).

- 7.2 Controllo possesso requisiti di cui all'art.48 del D. Lgs n.163/2006  
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.48 del D. Lgs n.163/2006 e s.m., gli offerenti estratti o quelli risultanti al primo e secondo posto in graduatoria, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta, inviata via fax, dovranno comprovare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti dichiarati relativi al punto 6.1, 6.2,7.1 e 7.2

## ART. 8 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

- 8.1 La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 55, c.5) ed art. 124 del D.Lgs. 163/2006 e s.m..
- 8.2 Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'offerente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006, e con la verifica di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86 e 87 del predetto decreto legislativo, sulla base dei seguenti elementi e sub elementi e punteggi:

N.	DESCRIZIONE ELEMENTI	PUNT.MAX
OFFERTA ECONOMICA		
E.1		<b>20</b>
OFFERTA TECNICA		
T1	Contenuto e qualità del progetto	<b>20</b>
T2	Qualità del sistema di gestione e coordinamento	<b>30</b>
T3	Esperienza e curriculum	<b>20</b>
T4	Supporto all'organizzazione e gestione dei meeting internazionali	<b>10</b>
TOTALE PUNTI		<b>100,00</b>

- 8.3 Con riferimento all'elemento E.1 l'attribuzione dei punteggi ad ogni offerente avverrà con la seguente formula:

$$P_i = E1 \times \frac{Q_{\min}}{Q_i}$$

ove:

$Q_i$  = Prezzo offerto dalla ditta i-esima sul prezzo a base d'asta

$Q_{\min}$  = Prezzo minimo sul prezzo a base d'asta



- 8.4 Con riferimento ai criteri **T1, T2, T3,T4** ed ai sottocriteri l'attribuzione del punteggio avverrà in modo discrezionale da parte della commissione valutando le proposte che saranno formulate dall'offerente.
- 8.5 Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi saranno espressi con due cifre decimali arrotondati all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
- 8.6 Il calcolo del punteggio complessivo da attribuire a ciascun offerente sarà dato dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica ed all'offerta economica. L'aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio.
- 8.7 Nel caso risultino aggiudicatari due o più concorrenti con punteggio complessivo uguale si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio pubblico.
- 8.8 L'individuazione delle offerte anormalmente basse sarà effettuata a norma dell'art.86, c.2, del D. Lgs n. 163/2006.
- 8.9 L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dal Committente.
- 8.10 L'Agenzia si riserva la facoltà, prevista dall'art. 81, comma 3, del D. lgs. 163/2006 e s.m., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- 8.11 L'Ente appaltante si riserva la facoltà insindacabile, di non procedere all'aggiudicazione e/o di non provvedere all'appalto, ovvero di non convalidare l'aggiudicazione della gara stessa.
- 8.12 Nelle suddette ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti, o il concorrente provvisoriamente aggiudicatario, non avrà nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
- 8.13 Nel caso di conclusione anticipata del contratto per un qualsiasi motivo, l'Ente appaltante ha facoltà di rivolgersi al secondo miglior offerente per l'assegnazione del servizio.

## **ART. 9 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA – SEDUTE GARA**

- 9.1 La validità dell'offerta è fissata in 180 giorni dalla data ultima fissata per la presentazione della stessa.
- 9.2 Le sedute pubbliche si terranno presso una sala della sede dell'Agenzia Fiorentina per l'Energia srl, in viale Belfiore, 4, Firenze, nei giorni e nelle ore indicati nel bando di gara. Le sedute di gara sono pubbliche, ma soltanto i titolari o legali rappresentanti delle aziende partecipanti, o persone munite di procura speciale notarile, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.

## **ART. 10 – CESSIONE CONTRATTO E CREDITI - SUBAPPALTO**

- 10.1 In conformità a quanto disposto dall'art. 118 del D. Lgs n.163/2006 e s.m. il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.116 dello stesso "Codice dei Contratti".
- 10.2 Le cessioni di credito sono ammesse con le modalità stabilite dall'art.117 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..
- 10.3 Il subappalto non è ammesso nel presente appalto.

## **ART. 11 – STIPULA CONTRATTO**

- 11.1 Con il prestatore del servizio verrà stipulato apposito contratto in forma di scrittura privata, le cui spese inerenti e conseguenti sono a carico dello stesso affidatario. Parimenti sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
- 11.2 Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
- il presente capitolato;
  - l'offerta dell'aggiudicatario.

## **ART.12 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

- 12.1 L'aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni impartite dal responsabili della direzione che cura il servizio, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto.

## **ART. 13 – PAGAMENTI**

- 13.1 I corrispettivi relativi al servizio, dopo le verifiche d'uso, saranno poste in pagamento dietro emissione di regolare fattura, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
- 13.2 In ogni caso il corrispettivo sarà corrisposto solo nel caso di approvazione del progetto e di ricevimento di finanziamento da parte del programma INTERREG EUROPE
- 13.3 Le fatture dovranno essere intestate alla Agenzia Fiorentina per l'Energia srl, Viale Belfiore, 4, 50144 Firenze – P.Iva: 05081900481.
- 13.4 Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato unicamente mediante bonifico bancario su conti correnti bancari e postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa. L'aggiudicatario, alla stipula del contratto, dovrà fornire i codici per effettuare il predetto pagamento.
- 13.5 L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 dalla legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata legge. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto.
- Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del C.C., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.6 della legge n. 136/2010.
- 13.6 La stazione appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a quando l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
- 13.7 Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica di cui all'Art. 48 Bis del DPR 29/09/1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del

#### **ART. 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

- 14.1 L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione del medesimo, ferma restando la facoltà dell'Agenzia di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che il fornitore possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti dell'Agenzia stessa. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
- 14.2 Sono a carico dell'affidatario tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto in forma pubblica amministrativa, nonché le tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni, nonché i rischi connessi all'esecuzione del servizio.
- 14.3 Ai sensi dell'art. 24, c. 1 L. Regione Toscana 38/2007 l'Appaltatore dovrà informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione del contratto.
- 14.4 L'Appaltatore è tenuto all'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e regolarità nel lavoro di cui all'art. 23, commi 3, 4, 5 e 6 della L.R.T. n.38/2007 e s.m..
- 14.5 Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si fa rinvio alla legislazione vigente ed in modo particolare in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n.163/2006, alla legge Regione Toscana n. 38/2007, così come modificata dalla legge Regione Toscana n. 13/2008, nonché da tutte le leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di servizi, che l'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

#### **ART. 15 - CONTROVERSIE**

- 15.1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Agenzia ed il Fornitore dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa da parte dell'Amministratore Unico. Ove tale esperimento non dovesse definire il contenzioso le parti si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.
- 15.2 Qualora non risulti possibile definire la controversia in sede amministrativa, la stessa sarà deferita alla competenza del Giudice ordinario. Il Foro competente è individuato nel Foro di Firenze. Resta comunque esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

- 16.1 Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
- a) quando l'Agenzia Fiorentina per l'Energia e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
  - b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile;

- c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; l'Agenzia Fiorentina per l'Energia si riserva la facoltà del diritto al risarcimento danni;
  - d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
  - e) ricorso al subappalto non autorizzato;
  - f) cessione dell'azienda, ove l'Agenzia Fiorentina per l'Energia decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
  - g) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al presente capitolato;
  - h) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
- 16.2 l'Agenzia Fiorentina per l'Energia, in qualunque momento dell'esecuzione, può recedere unilateralmente dal contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo, previa comunicazione scritta, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni; l'impresa ha diritto al pagamento del servizio effettuato.
- 16.3 Qualora vi sia recesso unilaterale della Ditta, la stessa sarà obbligata a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.
- 16.4 La risoluzione, disposta dall'Amministratore Unico dell'Agenzia Fiorentina per l'Energia, ha effetto ex nunc e non si estende alle prestazioni già eseguite.

#### **ART. 17 - MODALITA' DELLA RISOLUZIONE E RECESSO**

- 17.1 La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con lettera dell'Amministratore Unico dell'Agenzia Fiorentina per l'Energia srl, da notificare alla Ditta aggiudicataria.
- 17.2 L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
- 17.3 Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento della prestazione l'Agenzia intimerà per iscritto all'impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l'impresa non adempia nei termini indicati, l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

#### **ART. 18 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D'UFFICIO**

- 18.1 Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al successivo comma, il pagamento del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
- 18.2 In caso di risoluzione per fatto dell'aggiudicatario, l'Agenzia ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente.
- 18.3 L'affidamento può avvenire con procedura negoziata ad affidamento diretto, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
- 18.4 L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione,

del servizio affidato e degli importi relativi.

- 18.5 All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali.
- 18.6 L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
- 18.7 Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore la stazione appaltante si riserva anche la facoltà di aggiudicare il servizio oggetto di appalto alla ditta che segue in graduatoria.

#### **ART. 19 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.L. 30.06.03 N. 196**

- 19.1 Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che:
- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente all'espletamento della gara in oggetto;
  - b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Agenzia in base alla vigente normativa;
  - c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
  - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Agenzia implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
  - e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cui si rinvia;
  - f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Agenzia.

Firma del Legale Rappresentante dell'Impresa

-----

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, e si dichiara di aver ben letto, di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Firma del Legale Rappresentante dell'Impresa

-----